

Assicurazione mista a scadenza caso morte e caso vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.
Prodotto Mediolanum Capitale Sicuro
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)



Data di aggiornamento 10 marzo 2023. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491, www.mediolanumvita.it, e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di 1.055.444.776,34 euro, di cui: la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro; la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 847.724.776,34 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>). L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 922.410 migliaia di euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di 232.349 migliaia di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 1.864.038 migliaia di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 202,08%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Mediolanum Capitale Sicuro (di seguito anche il “**prodotto**” o il “**contratto**”) è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a prestazione rivalutabile e si caratterizza come un “prodotto di investimento assicurativo” che intende soddisfare esigenze di risparmio attraverso la costituzione di un capitale rivalutato alla scadenza del contratto, in funzione della durata prescelta o, in caso di premorienza dell'Assicurato nel corso del contratto, in qualsiasi momento avvenga, l'immediata liquidazione del capitale assicurato alla data del decesso.

Il premio unico è investito nella gestione interna separata denominata “Medinvest”. In particolare, il prodotto consente di costituire un capitale rivalutabile mensilmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato, al netto della percentuale trattenuta dalla Compagnia.

Di seguito sono indicate le prestazioni principali previste dal contratto e riportate nel KID:

a) prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

Finché l'Assicurato, coincidente con il Contraente, è in vita, Mediolanum Vita S.p.A. si impegna a corrispondere al Contraente stesso o al/i Beneficiario/i, ove designato/i in polizza, alla data di scadenza del contratto, un capitale, costituito dal capitale assicurato rivalutato mensilmente in base ai rendimenti della Gestione Separata.

b) prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, coincidente con il Contraente, Mediolanum Vita S.p.A. corrisponderà al/i Beneficiario/i designato/i in polizza dallo stesso o, in mancanza di questi, agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, il valore del capitale assicurato rivalutato in base ai rendimenti della Gestione Separata, fino alla ricorrenza mensile precedente la ricezione, da parte di Mediolanum Vita S.p.A., della denuncia di sinistro. Non è previsto un tasso minimo di rivalutazione garantito alla scadenza o in caso di decesso dell'Assicurato; il tasso di rivalutazione non potrà in ogni caso risultare negativo.

Il Contraente/Assicurato, in ogni caso, ha la possibilità di riscattare parzialmente o totalmente il contratto, senza alcuna penalità, secondo quanto descritto nella Sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?" del presente documento.

Il Contraente/Assicurato può consultare sul sito Internet www.mediolanumvita.it il Regolamento della gestione interna separata.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza copre il rischio di decesso dell'Assicurato e offre una copertura in caso di sua sopravvivenza; pertanto sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni.



Ci sono limiti di copertura?

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio.

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: in caso di evento morte, scadenza o riscatto devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da produrre si articola diversamente in funzione dell'evento cui si ricollega la richiesta.

In caso di decesso dell'Assicurato, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del beneficiario il certificato di morte dell'assicurato nonché i documenti necessari individuati dalla Compagnia per l'identificazione degli aventi diritto.

In caso di scadenza, la Compagnia provvede ad inviare una comunicazione scritta al Contraente/Assicurato e al Beneficiario caso vita designato in forma nominativa, se richiesto dal Contraente stesso, con indicazione dei documenti necessari per la liquidazione.

In caso di riscatto, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del Contraente/Assicurato specifica richiesta scritta alla Compagnia, con indicazione delle modalità di pagamento e in caso di riscatto totale, in presenza di designazione irrevocabile del Beneficiario, del consenso scritto da parte di quest'ultimo.

Prescrizione: il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, è di **dieci anni** dalla data di esigibilità delle prestazioni. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Erogazione della prestazione: Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà il pagamento del capitale entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla Compagnia, quest'ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Il Contraente/Assicurato non è tenuto a fornire informazioni che possano incidere sulla valutazione del rischio da assicurare. Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne

	la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.
--	--

Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il contratto prevede il versamento di un Premio Unico Iniziale al momento della sottoscrizione. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.</p> <p>L'importo complessivo dei premi versati da un Contraente o da più Contraenti collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi – anche a seguito della stipulazione di più contratti – non potrà in ogni caso eccedere l'importo di 10.000.000 euro, al netto dell'eventuale rivalutazione. Mediolanum Vita S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento e anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la Compagnia riscontrasse il superamento di tale limite si riserva di restituire al Contraente, entro 30 giorni dalla data in cui tale circostanza fosse rilevata, il maggior importo versato, maggiorato unicamente degli interessi legali calcolati alla data del versamento sino alla data del pagamento.</p> <p>Il Premio Unico può essere versato tramite: Assegno Bancario o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum.</p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato.</p>
Rimborso	Il Contraente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio in caso di recesso dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà allo stesso il Premio versato al netto dei riscatti eventualmente effettuati.
Sconti	Non sono previsti sconti di premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata del contratto, compresa tra un minimo di due anni ed un massimo di dieci anni viene scelta dal Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Pertanto il diritto di ripensamento è esercitabile unicamente tramite recesso nei termini e modalità indicate nel Paragrafo "Recesso".
Recesso	Il Contraente/Assicurato può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà allo stesso il Premio corrisposto al netto dei riscatti eventualmente effettuati.
Risoluzione	Non è prevista la facoltà del Contraente/Assicurato di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Il Contraente/Assicurato può richiedere in qualsiasi momento il riscatto totale o parziale del Contratto, quest'ultimo a condizione che il capitale assicurato residuo sia almeno pari a 2.500 euro. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente/Assicurato invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A. <u>Non esiste l'eventualità che tale valore risulti inferiore al premio versato al netto di eventuali riscatti parziali già liquidati.</u></p> <p>Il valore del riscatto parziale è determinato nel limite del valore di riscatto totale calcolato alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e viene indicato dal Contraente/Assicurato a tal fine in valore assoluto o in misura percentuale del valore medesimo.</p> <p>A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale, il capitale in vigore all'anniversario precedente e le "parti di capitale" acquisite nell'anno vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'importo riscattato e il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta dell'operazione.</p> <p>L'esercizio del diritto di riscatto totale comporta l'estinzione del contratto, senza la facoltà per il</p>
---------------------------------------	--

	Contraente/Assicurato di riattivarlo.
Richiesta di informazioni	Il Contraente/Assicurato ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via Ennio Doris – Palazzo Meucci - Basiglio – Milano 3 (MI) ovvero via e-mail all'indirizzo: info@mediolanum.it.

	A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Il prodotto è destinato ai clienti che non intendono sopportare la perdita del capitale investito, con una conoscenza o esperienza bassa in materia di investimenti ed una tolleranza al rischio coerente con quanto presente nella sezione "Indicatore di rischio" del KID.</p> <p>In generale, il prodotto è destinato ai clienti che intendono costituire un capitale rivalutato in base al rendimento attribuito al contratto in un orizzonte d'investimento coincidente con la durata del contratto. Non è possibile individuare le caratteristiche biometriche o il rischio demografico del profilo assicurato.</p> <p>Mediolanum Capitale Sicuro offre inoltre al Contraente/Assicurato di riscattare il Contratto parzialmente o totalmente in qualsiasi momento e senza alcun costo di riscatto.</p>	

	Quali costi devo sostenere?
<p>Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.</p> <p>In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del Contraente/Assicurato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabella sui costi per riscatto <p>Non sono previsti costi di riscatto</p> <ul style="list-style-type: none"> - tabella sui costi per l'erogazione della rendita <p>Il contratto non prevede rendita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi per l'esercizio delle opzioni <p>Il contratto non prevede opzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi di intermediazione <p>La quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili riferite all'ultimo esercizio della Compagnia, è pari allo 0% in quanto non sono presenti contratti nel portafoglio della Compagnia.</p>	

	Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
<p>Il prodotto prevede la restituzione di almeno il 100% del capitale. Il prodotto non prevede un tasso di rendimento minimo garantito alla scadenza o in caso di decesso dell'Assicurato; il tasso di rivalutazione non potrà in ogni caso risultare negativo.</p> <p>Il contratto prevede l'investimento del capitale assicurato nella Gestione Separata "Medinvest". Al premio versato viene attribuito un rendimento ottenuto deducendo dal risultato finanziario della Gestione Separata nell'anno solare di rilevazione di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre) la trattenuta operata da Mediolanum Vita S.p.A.. Tale trattenuta sarà compresa tra il 20% ed il 50% del rendimento stesso. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire.</p> <p>Le rivalutazioni mensili, determinate in base al Tasso di Rivalutazione mensile Equivalente (in capitalizzazione composta) al Tasso di Rivalutazione annuo riconosciuto, sono applicate sulle somme in essere comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni e sono acquisite in via definitiva (consolidamento).</p> <p>Per il primo anno di validità di ciascun contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato mensilmente in funzione del Tasso di Rivalutazione mensile determinato sulla base del Tasso di Rivalutazione Annuo applicabile al momento della sottoscrizione: per i contratti sottoscritti dal 1° marzo incluso di ciascun anno, il Tasso di Rivalutazione Annuo determinato in funzione del rendimento della Gestione Separata conseguito nell'anno solare immediatamente precedente; per i contratti sottoscritti precedentemente al 1° marzo di ciascun anno, il Tasso di Rivalutazione Annuo determinato in funzione del rendimento della Gestione Separata conseguito nel secondo anno solare precedente alla sottoscrizione.</p> <p>Per ciascuna annualità successiva al primo anno assicurativo, il capitale assicurato verrà rivalutato mensilmente in funzione del Tasso di Rivalutazione Mensile determinato sulla base del Tasso di Rivalutazione Annuo tempo per tempo applicabile, quale comunicato da Mediolanum Vita S.p.A.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Nell'ottica di perseguire gli obiettivi di trasparenza previsti dal Regolamento Europeo 2019 / 2088 "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) in tema di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Mediolanum Vita ha adottato una politica (Policy per i Prodotti Responsabili e l'integrazione dei fattori ESG nelle decisioni di investimento) che definisce le linee guida per l'integrazione del rischio di sostenibilità (o "ESG", come di seguito definiti).</p>	

Nello specifico, Mediolanum Vita si impegna a perseguire l'“Integrazione ESG” nelle decisioni di investimento degli attivi sottostanti i prodotti assicurativi con diversa modalità e profondità in considerazione ad esempio della tipologia di strumento finanziario ovvero della possibilità di incidere effettivamente sugli aspetti ESG.

Nell'ambito delle valutazioni effettuate, la Compagnia attribuisce particolare rilievo all'utilizzo dei rating ESG pubblicati e mantenuti da società specializzate leader di mercato che coprono la più ampia parte possibile degli attivi disponibili per gli investimenti, tendendo a limitare la scelta di attivi con rating basso. L'adozione di un rating, o scoring di mercato, permette l'integrazione di un gran numero di informazioni e indicatori significativi per l'analisi dei rischi di sostenibilità.

La Compagnia tiene in considerazione altresì le evoluzioni del mercato e la normativa al fine di adottare strumenti sempre più efficaci per la rilevazione e la gestione degli effetti negativi associati agli investimenti.

Rimane comunque aperta la possibilità, in futuro, di affiancare alla “Integrazione ESG” altre strategie di investimento responsabile, in funzione delle caratteristiche dei prodotti emessi e gestiti.

Infine, fermo restando quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia), Mediolanum Vita S.p.A. informa che gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.mediolanumvita.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In alternativa alla mediazione nel caso in cui il Contraente/Assicurato non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo relativo all'operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest'ultima, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). L'ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei contraenti nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al	È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento.

<p>contratto</p>	<p>Le somme corrisposte dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, così come modificato dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014. Tali proventi saranno computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. <i>white list</i> (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi.</p> <p>Prestazioni assicurative riconosciute in caso di decesso dell'Assicurato Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell'Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del "rischio demografico" rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto .</p> <p>Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.</p> <p>Imposta di bollo Le comunicazioni periodiche le operazioni di riscatto sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.</p> <p>Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti. Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") con titolari effettivi investitori statunitensi, nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS). La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.</p>
-------------------------	---

Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti d'investimento assicurativi.

Il Contraente/Assicurato sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle "passive NFE" con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall'Italia.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall'Italia che aderiscono allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

In Italia, la Direttiva citata è stata recepita con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, in vigore dal 26 agosto 2020.

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.